

# CAPITOLO 1

## L'“ATTUAZIONE” CAUTELARE

SOMMARIO: SEZIONE I. L'“ATTUAZIONE CAUTELARE” NELLA PROSPETTIVA DELL'ART. 669 *DUODECIES* C.P.C. – 1. Considerazioni introduttive: l'art. 669 *duodecies* e la complessità dei fenomeni regolati – 2. La diversa fisionomia dell'“attuazione” ex art. 669 *duodecies* nelle cautele cd. conservative ed in quelle cd. anticipatorie – 2.1. *Segue*: la sequenza concessione-attuazione nel sequestro, un vincolo che nasce dal solo completamento della fattispecie – 2.2. L'“anticipatorietà”cautelare e i suoi riflessi sulla sequenza concessione-attuazione – 2.3. *Segue*. Cautele conservative ed anticipatorie a confronto nella prospettiva dell'art. 669 *duodecies*: realizzazione di un vincolo pubblicistico *versus* esecuzione forzata – 3. La duplice natura dell'“attuazione” ex art. 669 *duodecies* e le sue ricadute sulla ricostruzione della disciplina applicabile – 4. Prime conclusioni e ragioni delle scelte espositive – SEZIONE II. L'ATTUAZIONE CAUTELARE NELLA PROSPETTIVA STORICA. ORIGINI E SVILUPPO DI UN DIBATTITO – 1. Premessa – 2. Le origini: il processo cautelare quale *tertium genus* rispetto alla cognizione ed all'esecuzione – 3. La rilevanza costituzionale della tutela cautelare come fattore di sviluppo della tutela urgente ed i suoi riflessi sull'interpretazione corrente dell'attuazione cautelare – 4. I riflessi del recupero del modello dell'espropriazione forzata sulla ricostruzione sistematica dell'attuazione cautelare

### SEZIONE I

#### L'“ATTUAZIONE CAUTELARE” NELLA PROSPETTIVA DELL'ART. 669 *DUODECIES* C.P.C.

#### **1. Considerazioni introduttive: l'art. 669 *duodecies* e la complessità dei fenomeni regolati**

Questo studio è dedicato all'attuazione dei provvedimenti cautelari resi dal giudice ordinario civile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Esula dall'indagine la complessa problematica della tutela cautelare dinanzi al giudice amministrativo, che oggi trova compiuta regolamentazione nel Titolo II del Libro II del Codice del processo amministrativo di cui al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo” ed in generale il problema della tutela cautelare dinanzi agli altri giudici speciali. Gli indubbi legami riscontrabili tra procedimento cautelare uniforme disegnato dagli artt. 669

La relativa disciplina trova oggi collocazione nell'ambito degli artt. 669 *bis-quaterdecies* del codice di procedura civile che, sostituendo una precedente normazione frammentaria e parziale<sup>2</sup>, disegnano un processo cautelare di applicazione pressoché generalizzata<sup>3</sup> (art. 669 *quaterdecies*).

In particolare, l'art. 669 *duodecies*, rubricato- *Attuazione*-, prescrive che, ferme restando le disposizioni degli artt. 677 e segg. in ordine ai sequestri, l'attuazione delle cautele recanti ordini di pagamento avviene ai sensi degli artt. 491 e segg. in quanto compatibili, mentre quella dei provvedimenti recanti ordini di fare, non fare, consegna o rilascio, avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento, il quale ne determina altresì le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà e contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni sentite le parti. Ogni altra questione è riservata al giudizio di merito.

La prospettiva unificante che traspare dalla rubrica e che rimanda all'"attuazione" come fase del processo cautelare si rivela però solo apparente.

Essa si infrange infatti contro il contenuto precettivo della disposizione, che accomuna sotto l'usbergo dell'"attuazione" stessi fenomeni profondamente diversi, così come diverse se ne rivelano le fonti di disciplina, (anche) in virtù delle tecniche utilizzate per individuarle: rinvio puro e semplice agli artt. 677 e segg. del c.p.c. quanto ai sequestri; rinvio agli artt. 491 e segg. solo in quanto compatibili per le cautele di pagamento; autonoma regolamentazione, infine, quanto alle cautele di fare-non fare-dare.

Sicché il fenomeno regolato si stempera nello spettro dei fenomeni regolati e la *sedes* dell'art. 669 *duodecies*, pur imprescindibile punto di partenza, necessita di notevoli integrazioni esterne non solo da parte della restante disciplina del processo cautelare, ma anche di diversi corpi normativi per lo più interni al codice di rito civile, ma non solo.

---

*bis-quaterdecies* e procedimento cautelare disegnato dal Codice del processo amministrativo emergeranno tuttavia nel corso della trattazione e contribuiranno ad evidenziare la complessità della vicenda ricostruttiva oggetto di questa indagine.

<sup>2</sup> Prima dell'intervento operato dalla l. n.353/1990 il principale riferimento per l'attuazione cautelare si rivelava l'allora vigente art. 702 c.p.c. che però si limitava a rinviare, per l'attuazione dei provvedimenti d'urgenza, alle norme dettate in materia di provvedimenti di nuova opera e danno temuto. Sicché al centro del dibattito ermeneutico si trovò l'art. 691 c. p.c. (peraltro oggi ancora in vigore perché non abrogato dalla legge n. 353 del 1990) a mente del quale se la parte cui è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore. Sul punto, per tutti, Vullo, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Torino, 2000, p. 42ss.

<sup>3</sup> L'art. 669 *quaterdecies*, che chiude la disciplina del processo cautelare, assoggetta ad essa i sequestri, i provvedimenti d'urgenza, quelli resi su denuncia di nuova opera e danno temuto, nonché le fasi cautelari del giudizio possessorio, mentre per gli altri innumerevoli provvedimenti cautelari disseminati nel codice civile e nelle leggi speciali l'applicazione è subordinata alla previa valutazione di compatibilità con la loro *lex specialis*: v. *amplius*, per tutti, ancora Vullo, *op. ult. cit.*

Le ragioni di questa complessità (di fenomeni) e frammentarietà (di discipline applicabili) sono almeno in parte esterne all'art. 669 *duodecies* ed alle scelte di tecnica processuale che il legislatore vi ha trasfuso. Si tratta piuttosto di ragioni di sistema che affondano nella *ratio* più profonda della tutela cautelare e segnatamente in quelle diversità tra provvedimenti cautelari cd. “conservativi”, di cui i sequestri costituiscono l'archetipo, ed “anticipatori”, che la disposizione contempla; e, all'interno di questi ultimi, tra quelli recanti ordini di fare-non fare-dare e quelli recanti invece ordini di pagamento, a ciascuno corrispondendo un retroterra peculiare di storia, ed in parte di sistema, da cui originano i diversi modelli processuali oggi apprestati per provvedimenti pur accomunati dall'identica funzione di paralisi del *periculum*.

L'art. 669 *duodecies* e le diverse *rationes* che lo animano non possono perciò essere ricostruiti e compresi prescindendo dal contesto delle cautele che la disposizione aspira a regolare e dalla struttura del processo che, insieme agli artt. 669 *bis-terdecies*, contribuisce a costruire.

## 2. La diversa fisionomia dell'“attuazione” ex art. 669 *duodecies* nelle cautele cd. conservative ed in quelle cd. anticipatorie

La dicotomia tutela cautelare conservativa - tutela cautelare anticipatoria, da sempre nota all'elaborazione scientifica<sup>4</sup> ed all'applicazione concreta rappresenta, come si accennava, il più rilevante presupposto “di sistema” dell'art. 669 *duodecies*.

<sup>4</sup> Trattasi di distinzione che, com'è noto, è già presente, sia pure con qualche variante lessicale, in Calamandrei (*Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936, p. 26 ss), il quale differenzia le misure che mirano a conservare uno stato di fatto “*in attesa ed allo scopo che su di esso possa il provvedimento principale esercitare i suoi effetti*”; dalla misure *innovative*, che producono “*in via provvisoria e anticipata quegli effetti costitutivi e innovativi che potrebbero diventare, se differiti, inefficaci o inattuabili*”. V. anche Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, Padova, 1939, p. 206 ss, per il quale occorre distinguere tra prevenzione *conservativa* e *innovativa*, la prima funzionale alla sistemazione provvisoria della lite mediante il mantenimento di uno stato di fatto, la seconda funzionale invece a tale sistemazione con l'alterazione dello stato di fatto stesso, atteso che il risultato del processo sarebbe compromesso se non vi fosse subito una anticipata modifica di una situazione giuridica. La dottrina ha comunque da sempre riconosciuto alla tradizionale distinzione una valenza solo descrittiva, notando come in realtà tutti i provvedimenti cautelari siano idonei a creare un *aliquid novi* (*in primis* i sequestri, che creano vincoli sui beni che ne sono oggetto), ma nessuno di essi è mai in grado di anticipare effettivamente tutti i contenuti della sentenza di merito. Così, nessuna misura cautelare sarebbe mai veramente solo conservativa o solo anticipatoria. V., ad es., in tal senso, Attardi, *Diritto processuale civile*, Padova, 1994, p.144; Ferri, *I procedimenti cautelari e urgenti in materia di società commerciali*, in *Riv. trim dir. proc. civ.*, 1995, p. 135; Montesano, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, XI, Torino, 1994, p. 293. Di distinzione “manichea” discorre, oggi, Buoncristiani, *Tutela cautelare ante causam nel nuovo rito societario. Assenza di strumentalità necessaria*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

Essa si presta ad essere esaminata sotto un duplice profilo, funzionale e strutturale.

Sotto il profilo funzionale la connotazione della cautela come conservativa rimanda alla sua idoneità a mantenere immutata la realtà su cui è destinata ad incidere la tutela finale.

Sotto il profilo strutturale è invece conservativa la cautela che non incide immediatamente sull'assetto delle relazioni tra le parti, in quanto non tende ad assicurare la stessa *utilitas* (sul piano concreto) che si consegnerà all'esito della tutela finale, ma la fruttuosità di quest'ultima attraverso la cristallizzazione di uno stato di fatto.

Alla funzione conservativa possono quindi assolvere, oltre che cautele a struttura conservativa, anche cautele che, dal punto di vista strutturale, appaiono modellate secondo la tecnica dell'anticipazione, consistente nel dare ad esse un contenuto che, tendenzialmente,<sup>5</sup> si modella su uno o più degli effetti (di statuizione) conseguibili con la tutela finale.

Dal punto di vista del nostro studio la distinzione assume un preciso rilievo sotto il solo profilo della struttura<sup>6</sup>. L'art. 669 *duodecies* disegna infatti le tecniche di attuazione in riferimento al contenuto delle misure contemplate, mostrandosi perciò trasversale rispetto alla funzione conservativa o anticipatoria che esse sono, a monte, chiamate ad assolvere.

In particolare, la differenza tra provvedimenti anticipatori e conservativi mostra tutta la sua rilevanza per il diverso rapporto esistente, in ciascuno di essi, tra la fase di concessione (o autorizzazione) e quella di "attuazione", che si riverbera sulla stessa fisionomia dei fenomeni regolati sotto la denominazione, pure comune, di "attuazione".

### *2.1 Segue: la sequenza concessione-attuazione nel sequestro, un vincolo che nasce dal solo completamento della fattispecie*

I sequestri giudiziario e conservativo rappresentano l'archetipo delle cautele conservative e, in quanto tali, sono funzionali a neutralizzare i *pericula* cd. da infruttuosità della tutela finale tipizzati dagli artt. 670 e 671 c.p.c..

Proprio per questo sotto il profilo processuale essi si strutturano in una fase di autorizzazione, che culmina nel provvedimento autorizzativo ed ha quale scopo di fornire al richiedente il potere di attivare gli organi pubblici preposti

<sup>5</sup> E salve le precisazioni che saranno effettuate al § successivo.

<sup>6</sup> Sicché l'analisi si sviluppa in questa prospettiva non perché l'unica possibile, ma solo perché maggiormente funzionale al contesto presupposto dall'art. 669 *duodecies*. A riprova del fatto che diversi possono rivelarsi gli angoli di visuale dai quali riguardare le differenze tra anticipatorietà e conservazione basti evocare la circostanza che il nuovo art. 669 *octies*, come modificato dalla l. n. 80/2005, autorizza la conclusione che tutti indistintamente i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 700 siano da considerarsi anticipatori ai fini della non necessità dell'instaurazione del giudizio di merito. Nella prospettiva dell'attuazione cautelare, qui privilegiata, resta invece ferma la profonda diversità tra sequestri e provvedimenti che, *ut supra* nel testo, impongono obblighi direttamente al soggetto passivo sul piano sostanziale.

per legge alla creazione del vincolo, o di realizzare egli stesso le formalità all’uopo necessarie; ed in una susseguente fase di perfezionamento del vincolo stesso.

Mezzo al fine è, nel sequestro giudiziario, l’apprensione delle *res* che ne formano oggetto e la loro consegna ad un custode<sup>7</sup>, così sottraendo ad una delle parti del rapporto in contestazione il potere di fatto sulle stesse<sup>8</sup>.

Nel sequestro conservativo il vincolo si perfeziona invece nelle forme del pignoramento poichè il *periculum* di dispersione della garanzia patrimoniale che è teso a scongiurare si risolve nella probabilità che (legittimi) atti di disposizione giuridica di beni depauperino il patrimonio del debitore rendendolo inidoneo a soddisfare, attraverso l’espropriazione forzata, le ragioni creditorie. Esso non può dunque che contrastarsi attraverso la tecnica dell’inopponibilità al sequestrante degli atti di disposizione eventualmente compiuti dal (presunto) debitore (art. 2906 c.c.).

Ne deriva che il provvedimento autorizzativo è solo una tappa del più ampio procedimento culminante nel perfezionamento del vincolo, al quale soltanto è possibile ascrivere la rimozione del *periculum* cui la cautela è strumentale.

## 2.2. L’“anticipatorietà” cautelare e i suoi riflessi sulla sequenza concessione-attuazione

Completamente diverso si mostra invece lo scenario per provvedimenti cautelari “anticipatori”.

L’“anticipatorietà” cautelare è, anzitutto, altra cosa rispetto al limitrofo fenomeno dell’anticipazione in senso tecnico. Nei ristretti limiti in cui è possibile (ed utile)<sup>9</sup> costruirne una nozione generale, quest’ultima individua infatti la

<sup>7</sup> La conclusione non è smentita dalla circostanza che custode può essere nominato anche chi ha già la materiale disponibilità del bene. Pur restando uguale la situazione di fatto, muta infatti il titolo del possesso, che si trasforma anche qui in *munus publicum*, con ogni conseguenza del caso (bastando, sul piano del *quomodo*, notificare il provvedimento di sequestro al custode – possessore): v. per tutti Luiso, *Diritto, processuale civile*, IV, Milano, 2011, p. 240 ss. Per i sequestri di *res incorporales*, l’indisponibilità è garantita attraverso formalità imposte al beneficiario e/o a terzi, e strumentali alla realizzazione del vincolo, senza che il soggetto passivo del rapporto sostanziale abbia alcun ruolo in tal senso: v. *amplius* Corsini, *Il sequestro giudiziario di beni*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005, p. 884 ss).

<sup>8</sup> Per le *res incorporales*, in virtù della loro inidoneità a costituire oggetto di materiale apprensione, operano invece meccanismi diversi generalmente imperniati su formalità imposte al beneficiario e/o a terzi, anche con la partecipazione dell’ufficiale giudiziario (per una indicazione dei quali Corsini, *op. loco ult. cit.*) Ciò sempre che si ritenga praticabile sulle stesse il sequestro giudiziario; conclusione, questa, non pacifica in dottrina: v., per la soluzione positiva, sia pure senza nascondere la problematicità di alcuni profili, Corsini, *Il sequestro giudiziario di beni*, *cit.*, p. 884; per la negativa invece Caponi, *Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile. Profilo storico-sistematico*, Milano, 2000, p. 97 ss.

<sup>9</sup> V., per questo rilievo, Tiscini, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino, 2009, p. 42, per la quale “È stato forte in dottrina il tentativo di costruire tale forma di tutela come autonoma categoria, individuando in essa tutti quei provvedimenti (“anticipatori e interinali”)

produzione anticipata di taluni effetti di un provvedimento finale (la sentenza) ottenuta nel corso del procedimento attraverso l'adozione di un provvedimento provvisorio, in quanto destinato ad essere inglobato nel provvedimento finale, a presidio di esigenze di economia processuale. Deve inoltre riscontrarsi tra il provvedimento anticipatorio e quello finale anticipato il medesimo ambito oggettivo, solo così potendosi operare, nella serie procedimentale, uno spostamento "in avanti" di taluni effetti di quest'ultimo<sup>10</sup>.

L'anticipatorietà cautelare si pone invece su un piano diverso. Diversa è anzitutto la funzione di paralisi del *periculum*<sup>11</sup>, sia pure attraverso la tecnica

---

*finalizzati ad anticipare nel tempo taluni effetti della decisione finale*". Ritiene l'a. che, in virtù delle enormi differenze tra i singoli provvedimenti ricondotti a questa categoria, nessun utile risultato possa venire dalla costruzione di una nozione generale di tutela anticipatoria, e meglio sarebbe riconoscere che i singoli provvedimenti ricondotti a questo *genus* hanno caratteristiche e regime tali da non prestarsi alla generalizzazione.

<sup>10</sup> Tiscini, *Ibidem*; Carratta, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997, *passim*; Civinini, *Le condanne anticipate*, in *Foro. it.*, 1995, I, c. 332; Lapertosa, *La tutela anticipatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 789. V. anche Mandrioli, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, p.551 ss.

<sup>11</sup> Per una caratterizzazione del *periculum* nelle classiche trattazioni dottrinali che enucleano il concetto di tutela cautelare v. *infra*, Sez. II, § 2, in nota, ove se ne evidenzia lo stretto rapporto con la durata del giudizio dichiarativo, secondo la celebre definizione datane da Calamandrei nella altrettanto celebre monografia *Introduzione allo studio sistematico*, cit., p. 26 ss e *passim*, in termini di "quell'ulteriore danno marginale che potrebbe derivare dal ritardo del provvedimento definitivo". Mette qui invece conto rilevare la diversa connotazione che il *periculum* assume nella giurisprudenza di merito, ove è considerato quale relazione tra eventi, e dunque avente consistenza materiale niente affatto riconducibile alla "durata" del giudizio di merito di calamandreiana memoria. Esso si configura cioè come probabilità di *concreta lesione* dell'interesse del ricorrente sotteso al diritto vantato, a prescindere dal dato formale della prognosi sulla durata del processo dichiarativo. E fatto generatore ne è quasi sempre l'inadempimento di obblighi derivanti da un rapporto giuridico con il beneficiario della cautela. Sono noti, ad esempio, i casi in cui è ordinato l'adempimento urgente di un credito in danaro sul presupposto che il protrarsi dell'insoddisfazione comporterebbe il fallimento del ricorrente o sue serie difficoltà nel far fronte alle proprie obbligazioni con terzi (v., ad esempio, P. Roma 14 febbraio 1983, in *Foro. it.*, 1983, I, c. 446, con Nota di Pardolesi, *Il Manifesto c. Ente Nazionale cellulo-* *losa*; P. Roma 31 luglio 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 2586, con Nota di Bruni, *So. ge in. c. Comune di Roma*). Stessa logica ispira l'ordine di non sospendere la somministrazione di gas ed energia elettrica per impedire la chiusura dell'impresa del somministrato, con conseguente pregiudizio irreparabile alla produzione (P. Caltagirone 10 marzo 1993, in *Foro. it.*, 1993, I, c. 2046.) Qui il perpetuarsi del comportamento inadempiente genera una lesione dell'interesse del beneficiario, che a sua volta si pone come fonte di una serie di pregiudizi non riparabili né a seguito della pronuncia definitiva del giudice, né di un eventuale adempimento spontaneo successivo ad essa né *maiori causa* con l'esecuzione forzata della sentenza (Così anche Bruni, *Tutela d'urgenza e diritti di credito*, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 2587; T. Milano 14 agosto 1997, in *Foro. it.*, 1998, I, c. 241). L'emersione dei profili più squisitamente materiali del *periculum* caratterizza anche molte pronunce a tutela del diritto alla salute e delle varie posizioni afferenti allo *status* di prestatore di lavoro. Quanto al primo aspetto, possono citarsi le pronunce che ordinano ad una Asl esborsi in danaro per consentire al beneficiario di sottoporsi ad intervento chirurgico o ad altro trattamento terapeutico (v., a titolo esemplificativo, T. Napoli 5 marzo 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 1489; P. Lecce 4 febbraio 1998, in *Rass. dir. farmaceutico*, 1998, p. 437, in riferimento al cd. "caso Di Bella"; P. Maglie 10 dicembre 1997 e P. Prato 26 gennaio

dell'anticipazione,<sup>12</sup> rispetto alla generica *ratio* di economia processuale sottesa ai provvedimenti anticipatori in senso tecnico. Diverso è altresì l'ambito oggettivo della cautela rispetto al provvedimento che impartisce la tutela finale, quest'ultimo vertendo sul diritto cautelato, il primo invece sull'interesse materiale sotteso al diritto stesso<sup>13</sup>.

---

1998, in *Quest. giust.*, 1998, p. 228; P. Catanzaro 26 gennaio 1998 e P. Macerata 12 gennaio 1998, in *Foro. it.*, 1998, I, c. 64, sempre in riferimento alla somministrazione di somatostatina per la cd. cura Di Bella; P. Modica 13 agosto 1990, in *Foro. it.*, 1991, I, c. 271, con cui è stato autorizzato un trattamento sanitario ad un paziente che rifiutava immotivatamente di sottoporvisi; P. Torino 25 marzo 1991, in *Nuovo dir.*, 1991, in un caso di paziente che chiedeva di farsi operare all'estero) o che ordinano al responsabile di lesioni gravi o gravissime esborsi di denaro in favore della vittima, per consentire a quest'ultima di attendere, *medio tempore*, alle proprie esigenze di vita (T. Milano 23 dicembre 1993, in *Giur. it.*, 1995, I, con Nota di Conte). Quanto al secondo aspetto, il provvedimento di reintegra è concesso anche a prescindere dalla valutazione dell'aspetto retributivo, e quindi dello stato di bisogno del lavoratore, ma a tutela della sua dignità professionale, *id est* dell'interesse ad utilizzare il suo bagaglio di conoscenze operando concretamente nel mondo del lavoro (P. Parma 11 febbraio 1992, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 1364; T. Roma 14 ottobre 2003, inedita). In tal caso si è riconosciuta l'esistenza del *periculum in mora* nel probabile aggravamento delle condizioni di depressione del lavoratore a causa dell'esautoramento dalle mansioni dirigenziali prima espletate (T. Roma 14 ottobre 2003, inedita). Il carattere irreparabile del *periculum* emerge qui come insieme dei riflessi negativi proiettati su tutta la sfera (patrimoniale e non) del soggetto leso dall'inadempimento, e che solo mediatamente sono riconducibili ad esso, ciò che si riscontra anche nelle ipotesi in cui il pregiudizio appare rimediabile, attraverso la tutela ordinaria, solo per il futuro, mentre l'attuale interesse del ricorrente è *medio tempore* irrimediabilmente frustrato o, al più, valutato sotto il profilo risarcitorio (v., in tal senso, T. Avezzano del 18 giugno 2004, in *Foro. it.*, 2004, I, c. 3217 ss, con nota di richiami, che ha ordinato in via urgente l'immediato rilascio dei locali dell'azienda e la cessazione di ogni atto di ingerenza nelle attività di amministrazione e gestione della società, nei confronti del socio accomandatario che abbia assunto comportamenti tali da determinare un pregiudizio imminente ed irreparabile per l'immagine, gli interessi ed il corretto funzionamento della società stessa).

<sup>12</sup> Di “tecnica dell'anticipazione” parla Mandrioli, *Per una nozione strutturale, cit.*, p. 555: “Se anticipare vuol dire, in primo luogo, “venire prima”, la tecnica dell'anticipazione, riferita a un provvedimento, significa tecnica del far venire (e cioè far pronunciare) un provvedimento prima di un altro”.

<sup>13</sup> Il *periculum* si presenta, *ut supra* in nota, quale pregiudizio ad un bene della vita, che è a sua volta oggetto di un diritto, sicché i confini della cautela si diversificano rispetto a quelli della tutela finale di merito: quest'ultima avente ad oggetto immediato il diritto soggettivo, e solo mediatamente l'interesse materiale sotteso ad esso; la prima deputata invece alla tutela diretta del bene oggetto del diritto, attraverso la paralisi materiale della fonte del pregiudizio al bene o all'utilità stessa. Il pregiudizio che giustifica la concessione della cautela riguarda cioè un'entità materiale, il bene della vita oggetto del diritto sostanziale. La conclusione risulta di maggior evidenza nei rapporti tra giudizio amministrativo di annullamento dell'atto illegittimo e giudizio di sospensiva dell'atto stesso. Come dimostrato efficacemente da Follieri, *Giudizio cautelare amministrativo ed interessi cautelati*, Milano, 1982, p. 47, nel primo, oggetto di valutazione “nel merito” è la legittimità del comportamento della pubblica amministrazione, mentre l'interesse materiale del ricorrente verrà soddisfatto solo in via mediata e sempre che si accerti che l'operato dell'amministrazione non è stato rispondente alle norme che lo regolano nel caso specifico. Nel giudizio cautelare invece ciò che è valutato in via principale è proprio, secondo una prospettiva completamente rovesciata, l'interesse materiale del ricorrente alla sospensione dell'efficacia dell'atto in quanto fonte del pregiudizio irreparabile che asseritamente egli subisce.

L'anticipatorietà cautelare, così come elaborata dalla dottrina e come oggi emerge dalla realtà applicativa soprattutto dei provvedimenti d'urgenza, è infatti la caratteristica del provvedimento che detta una *regula* alle parti che può corrispondere, in tutto o in parte, a quella (che presumibilmente sarà) impartita dal provvedimento dichiarativo sul diritto.

La realtà applicativa mostra come, soprattutto attraverso i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., siano "anticipati" contenuti in tutto corrispondenti a quelli di quest'ultimo, come accade ove siano richieste cautele d'urgenza autorizzative<sup>14</sup> o condanne a prestazioni di fare o dare o a pagamenti, che conducono a risultati perfettamente sovrapponibili a quelli derivanti dalla esecuzione del provvedimento dichiarativo.

Struttura "anticipatoria" assumono tuttavia anche quelle cautele di contenuto non corrispondente a quest'ultimo ma addirittura diverso. È il caso, emblematico, dell'ordine urgente di pagamento reso nei confronti di una asl al fine di consentire al richiedente di sottoporsi a trattamento terapeutico in attesa dell'accertamento che il trattamento stesso è a carico del servizio sanitario nazionale.

In altre ipotesi poi il contenuto della cautela si presenta quale contemporaneo degli opposti interessi perché impone, ad esempio, limiti o correttivi all'esercizio della situazione giuridica sostanziale contesa oppure una regolamentazione provvisoria della situazione litigiosa, diversa da quella di diritto sostanziale<sup>15</sup>.

L'"anticipatorietà" cautelare quale risposta ai bisogni di tutela urgente emersi nella pratica dunque, lungi dal caratterizzarsi sempre come (ri)produzione anticipata della *regula* sostanziale (che sarà resa in sede di tutela dichiarativa), esibisce spesso un contenuto altro, che nondimeno: a) ha sempre la consistenza di una *norma agendi* tratta dal diritto sostanziale, che si impone direttamente all'obbligato prima ed a prescindere dall'accertamento con effi-

<sup>14</sup> V. ad es., T. Roma 17 febbraio 2000, in *Giust. civ.*, 2000, p. 483, che, in riferimento alla tematica della cd. maternità surrogata, "accerta" la liceità e meritevolezza di un accordo tra moglie, marito ed un medico, avente ad oggetto il trasferimento di embrioni crio-conservati per l'impianto nell'utero di donna consenziente; o ancora T. Roma 10 febbraio 1999, in *Foro. it.*, 2000, I, c. 319, che "accerta" in via urgente l'infondatezza di una notizia lesiva dell'immagine di un imprenditore, ed autorizza la pubblicizzazione di tale accertamento.

<sup>15</sup> Ovviamente, in riferimento a diritti disponibili: così, più o meno testualmente, Buoncristiani, *Tutela cautelare ante causam nel nuovo rito societario. Assenza di strumentalità necessaria, cit.*, che fa l'esempio dei provvedimenti atipici che consentono l'utilizzo di determinate clausole in contratti bancari, con specifiche cautele e limiti, o con l'apposita previsione di accorgimenti. V. anche P. Roma 11 giugno 1984, in *Foro. it.*, 1984, I, c. 608, che ha ordinato ex art. 700 la continuazione, fino ad esaurimento delle scorte, di un rapporto di *franchising* in relazione alla produzione e distribuzione di prodotti tra società italiana ed altra società licenziataria del marchio, che si trovava in liquidazione; P. Roma 15 dicembre 1982, in *Tem. rom.*, 1982, p. 637, e P. Roma 14 febbraio 1983, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, c. 634, con Nota di Cuffaro, che hanno ordinato il pagamento di una parte del credito, cioè nei soli limiti necessari ad evitare il pregiudizio irreparabile lamentato.



cacia di giudicato delle relazioni intercorrenti con la controparte; b) è tale da paralizzare il *periculum* che minaccia l'interesse materiale del ricorrente<sup>16</sup>.

Delle *regulae* fissate nel provvedimento cautelare assume allora rilievo, per la caratterizzazione in senso “anticipatorio”, la idoneità a paralizzare il *periculum* allegato<sup>17</sup> piuttosto che la coincidenza con quelle che risulteranno dal provvedimento che impartisce la tutela finale.

Per questi motivi struttura anticipatoria può riconoscersi, ai nostri fini, anche ad alcune tipologie di cautele cui si tende invece spesso ad annettere carattere conservativo.<sup>18</sup>

Dell'inibitoria alla continuazione di un comportamento asseritamente illegittimo<sup>19</sup> e tale da causare un pregiudizio irreparabile, ad esempio, al nome o all'immagine, e di quella ex art. 2378, comma 3°, c.c. si tende spesso a riconoscere l'appartenenza o quantomeno la vicinanza all'ambito della conservazione, per la loro idoneità a cristallizzare lo stato di fatto modificato dall'illegittimo comportamento o dalla delibera impugnata. Quanto ai provvedimenti resi su denuncia di nuova opera e danno temuto,<sup>20</sup> connotazione “conservativa” è

<sup>16</sup> Al concreto atteggiarsi della tutela d'urgenza secondo contenuti anche diversi da quelli della sentenza di merito fa da *pendant* la precisa consapevolezza, in tal senso, della giurisprudenza, la quale mostra di aver compreso che l'art. 700 non impone al giudice di adottare necessariamente un provvedimento corrispondente a quello che prevedibilmente sarà il contenuto della sentenza finale, ma solo di scegliere quello più idoneo ad assicurarne gli effetti: a volte a tale scopo non può che essere funzionale la perfetta riproduzione del contenuto di merito della sentenza; altre volte, al contrario, statuizioni diverse da quelle finali di merito appaiono le uniche in grado di neutralizzare il *periculum* in concreto allegato in sede cautelare. V. anche, in tal senso, Pajardi, *I provvedimenti d'urgenza atipici nel processo civile*, Milano, 1992, p. 23, che così descrive il contenuto composito del provvedimento ex art. 700: “*Bloccare, staggire, fermare la situazione di fatto; oppure, al contrario, nel caso che essa si sia già pericolosamente modificata, manipolarla in modo e al punto tale che la decisione di merito, futura e prevedibile, per quanto possa, sia ancora utile e possa soddisfare le esigenze del soggetto che figurerà portatore veramente e concretamente del diritto azionato, prima in via d'urgenza e poi in via ordinaria*”.

<sup>17</sup> V. Montesano-Arieta, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 1999, p. 351 ss; Dini- Mammo- ne, *I provvedimenti d'urgenza nel diritto processuale civile e nel diritto del lavoro*, Milano, 1993, p. 341 ss e *passim*; Verde F., *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 2005, p. 227 ss.

<sup>18</sup> Riconnettendo una eccessiva importanza alla “manichea” distinzione tra conservazione ed anticipazione: così, più o meno testualmente, Buoncristiani, *Tutela cautelare ante causam*, *cit.*

<sup>19</sup> L'inibitoria può anche assumere segno positivo, concretandosi in un ordine di *facere*, se accede ad un comportamento violativo che si è concretizzato in un *non facere*. È il caso risolto da T. Torino 17 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2002, p. 2334 ss, per il quale l'ordine di cessazione in via urgente di qualsiasi violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti, cioè l'inibitoria richiesta dalle associazioni di categoria, comprende in senso ampio non solo proibizioni, ma anche l'adozione di misure positive, idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, nella specie l'immissione di gas di scarico nell'abitacolo della autovetture.

<sup>20</sup> L'argomento non può qui essere approfondito, di interesse in questa sede essendo solo la verifica di come le condotte imposte in sede cautelare siano attinte dal diritto sostanziale che regola i rapporti tra le parti. Per un approfondimento sul tema, v. per tutti, Franchi, *Le denunce di nuova opera e di danno temuto*, Padova, 1968; Rampazzi, *Denuncia di nuova opera e danno temuto*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di Chiarloni e Consolo, *cit.*, p. 1158 ss.

invece ascritta al tipico contenuto inibitorio della continuazione dell'opera o permissivo con particolari cautele<sup>21</sup>.

Occorre tuttavia riflettere sulla circostanza che la conservazione dello *status quo* che può indubbiamente associarsi a tali provvedimenti appare proprio consequenziale all'applicazione della *norma agendi* sostanziale che essi impartiscono al responsabile della condotta illegittima<sup>22</sup>.

Viceversa, nei sequestri (ex artt. 670 e 671 c.p.c. qui in esame, ma anche in quelli extravaganti o atipici<sup>23</sup>) la conservazione fisica e giuridica del bene su

<sup>21</sup> Di solito cauzioni in denaro o fideiussioni, ma anche prescrizione di modalità tecniche di continuazione dell'opera idonee ad evitare i danni paventati: Franchi, *Le denunce*, cit., p. 243.

<sup>22</sup> Di esse può cioè predicarsi che sortiscano l'effetto di preservare lo stato di fatto precedente, rispettivamente, alla delibera impugnata o ai comportamenti violativi del nome o dell'immagine. Ma ciò accade proprio in seguito alla realizzazione della *norma agendi* sostanziale che consente l'eliminazione della lamentata lesione. Il discorso può essere ripetuto anche per i provvedimenti resi su denuncia di nuova opera e danno temuto. L'effetto di preservare lo *status quo* precedente alla nuova opera deriva qui dall'applicazione di *regulae iuris* idonee a neutralizzare (sia pure in modi molto diversi tra loro: l'imposizione della cauzione in denaro o di fideiussioni si accompagna alla possibilità di completare l'opera, ed è finalizzata a tenere la controparte indenne dai danni eventualmente provocati dalla nuova opera conclusa; le prescrizioni tecniche, viceversa, tendono proprio a fare in modo che la nuova opera venga ultimata "a regola d'arte", senza arrecare alcun danno al fondo del vicino) il pregiudizio lamentato dall'istante. È infatti la capacità di neutralizzare il pericolo a dare la misura di quanto il parametro utilizzato siano le norme sostanziali, laddove prescrivono regole il cui rispetto impedisce appunto di arrecare danni al fondo altrui o impongono che il danno causato venga risarcito. Occorre dunque previamente intendersi sul *quid* oggetto di conservazione o, al contrario, di "anticipazione", perché ad una cautela sia riservata la qualifica di anticipatoria o conservativa. Così, ad esempio, Montesano, *Problemi attuali e riforme opportune dei procedimenti cautelari ed in specie d'urgenza nel processo civile italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, p. 221, fa il caso del provvedimento che ordina il blocco della circolazione di un prodotto a garanzia di un patto di non concorrenza, quale ipotesi di utilizzo dell'art. 700 in funzione di misura conservativa. A me pare invece, proprio per quello che si è appena sostenuto nel testo, che una siffatta misura sia di carattere squisitamente "anticipatorio", in quanto riproduce proprio il regolamento sostanziale in cui consiste il patto di non concorrenza, ancorché sortisca il risultato di lasciare immutato lo stato di fatto precedente alla violazione del patto. Il che risulta evidente sol che si pensi che il patto di non concorrenza altro non è che il divieto di commercializzare prodotti che, per le loro caratteristiche, interferiscono con la porzione di mercato dell'altro contraente, sviandone la clientela. Ciò fa comprendere come, tutto sommato, la stessa distinzione sconti un certo tasso di artificiosità, da un lato, e di fluidità dall'altro. V., per le medesime perplessità, Buoncristiani, *Tutela cautelare ante causam*, cit., e Corea, *La sospensione delle deliberazioni, societarie nel sistema della tutela giurisdizionale*, Torino, 2008, p. 216 ss.

<sup>23</sup> Si possono citare, a titolo di esempio dei primi, il sequestro conservativo che il giudice delegato pronuncia ai sensi dell'art. 1461. fall; il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare, reso ai sensi dell'art. 146 c.c.; il sequestro in caso di accertamento di difetti di cose mobili reso dal giudice ex art. 1513 c.c.; i sequestri di cui all'art. 26, comma 2°, della l. n. 11/1971, in materia di fondi rustici; il sequestro fiscale ex art. 22 del d. lgs. n. 472/1997; quali esempi di sequestri atipici possono invece citarsi i sequestri di pellicole cinematografiche o su nastro a tutela del diritto all'immagine, o dei sequestri innominati a tutela di invenzioni non ancora brevettate o di marchi non ancora ottenuti, etc. Per una sia

cui incidono, e che ne costituisce il contenuto, è del tutto estranea al rapporto sostanziale<sup>24</sup>. Sicché come per le cautele “anticipatorie” può rintracciarsi, nei termini appena riferiti, un profilo conservativo dello *status quo* violato, ben potrà sostenersi che il sequestro giudiziario “anticipi” l’esecuzione per consegna o rilascio, e quello conservativo il pignoramento<sup>25</sup>: né l’uno né l’altro sono tuttavia “anticipatori”<sup>26</sup> nel senso appena descritto<sup>27</sup>.

---

pur breve panoramica ed alcune indicazioni bibliografiche v. Vullo, *L’attuazione*, cit., p. 251 ss.

<sup>24</sup> Ciò è vero anche per il sequestro giudiziario di *res* in quanto la consegna al custode, anche quando questi è una delle parti, è cosa ben diversa dall’attribuzione del godimento esclusivo del bene stesso ad una delle parti in contesa. Tale ultima attribuzione concreterebbe una *regula iuris* cautelare “anticipatoria”. La consegna al custode, al contrario, crea una situazione di indisponibilità del bene, e per entrambe le parti, in funzione del *munus publicum* della custodia.

<sup>25</sup> Proprio questo aspetto faceva propendere, in passato, per la natura anticipatoria del sequestro: v. ad esempio, Andrioli, *Intorno agli “effetti sostanziali” del pignoramento e del sequestro conservativo immobiliare*, in *Foro. it.*, 1951, I, c. 1598, e lo stesso Calamandrei, *Introduzione*, cit., p. 106 ss. Per analoghi rilievi nella dottrina attuale v. Luiso, *Diritto*, cit., IV, p. 230 ss e *passim*.

<sup>26</sup> Quanto al *quid* oggetto di anticipazione, anch’esso non è mai, anche quando riproduce fedelmente il (presumibile) contenuto della sentenza di merito, anticipazione in senso stretto, limitandosi a creare una *regula iuris* provvisoria e suscettibile di essere (anche ribaltata, ma comunque sempre) assorbita all’esito della tutela finale. Da altro punto di vista, nel caso, emblematico dell’anticipatorietà “perfetta”, dell’inibitoria cautelare e di quella finale, il *distinguo* è ben rilevabile a monte. Come ha evidenziato Rapisarda, *Profili della tutela civile inibitoria*, Padova, 1987, p. 141, le due tutele differiscono significativamente, in quanto mentre per l’inibitoria finale occorre valutare il pericolo di realizzazione o continuazione di una condotta illecita, a prescindere dai profili di danno, per l’inibitoria ex art. 700 occorre invece che vi sia un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla condotta illecita.

<sup>27</sup> Dal limitato punto di vista di questo studio dunque, anche il provvedimento di sospensione degli amministratori previsto dall’art. 2473, comma 3° in caso di esercizio, nelle s.r.l., di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, pare assumere carattere anticipatorio. In verità la misura ha scatenato, in dottrina come in giurisprudenza, un forte dibattito proprio in relazione alla natura anticipatoria o conservativa. I più vi hanno attribuito natura conservativa fondamentalmente in base al rilievo che non esiste, in capo al socio, un potere sostanziale di revoca degli amministratori (essa competendo solo all’assemblea), e quindi una tutela ordinaria anticipabile in via cautelare, essendo al contrario la cautela volta ad evitare l’aggravamento dei danni patrimoniali causati dagli amministratori, e di cui si chiede il ristoro in via ordinaria. V. ad esempio, in tal senso, Arieta-Gasperini, *La revoca cautelare ante causam degli amministratori di srl*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 265 ss (in Nota, critica, a T. Roma 5 agosto 2004, che aveva invece ritenuto non necessaria l’instaurazione del giudizio di merito dopo l’ottenimento del provvedimento ex art. 2476, comma 3°, c.c.); Comastri-Valerini, *Natura conservativa e funzione inibitoria della revoca cautelare dell’amministratore di srl*, in *www.judicium.it*. In posizione dubitativa, Tomaiuoli, *La revoca degli amministratori e l’azione di responsabilità promossa dal socio, dai creditori sociali e dal curatore fallimentare*, in *www.judicium.it*. Peculiare la posizione di Consolo, *Note sul potere di revoca fra diritto e processo: è vera misura cautelare? Quale disciplina? Ante causam la revoca dell’amministratore ma non la inibitoria delle delibere?*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 272 ss, il quale pare escludere la natura cautelare del provvedimento di revoca proprio facendo leva sulla mancata corrispondenza di una tutela finale di revoca degli amministratori da parte del socio. In giurisprudenza si sono pronunciate per la natura conservativa del provvedimento T. S. Maria C.V. 20 luglio 2004, in *Società*, 2004, p. 1545, con Nota di Malavasi; T. Vercelli 28 settembre 2005, in *Guida al dir.*, n. 42, p. 58 ss. Per la natura antici-

L'attitudine della cautela "anticipatoria" ad assumere contenuti che, in quanto parametrati sul diritto sostanziale, si impongono direttamente ad una sola delle parti del rapporto cautelato, serve ad illustrarne il peculiare modo di operare dal punto di vista dell'"attuazione" privilegiato dall'art. 669 *duodecies*.

All'emissione della misura (con)segue infatti un duplice possibile sviluppo: l'adempimento volontario da parte dell'obbligato o, in difetto, l'esecuzione forzata.<sup>28</sup> Sotto il profilo della struttura processuale, al procedimento di cognizione segue, solo in subordine all'inottemperanza, la fase di *enforcement*. I problemi tipici da affrontare in questa sede sono sempre e costantemente, al netto delle diverse tecniche processuali che li assistono, la verifica della portata esatta del *dictum* e l'esistenza attuale di un inadempimento o inesatto adempimento da parte dell'obbligato.

### 2.3. Segue. *Cautele conservative ed anticipatorie a confronto nella prospettiva dell'art. 669 duodecies: realizzazione di un vincolo pubblicistico versus esecuzione forzata*

Questa caratteristica è all'origine della comune affermazione, che ha radici storiche e sistematiche profonde (v. *infra*, sez. II) e consolidate anche nel pensiero attuale, che la sola concessione del provvedimento anticipatorio appare sufficiente a neutralizzare il *periculum*, a differenza di quanto accade per i sequestri.

In questi ultimi infatti il perfezionamento del vincolo non compete mai al soggetto passivo del rapporto sostanziale (che anzi in alcun modo vi è interessato e legittimato), la sua natura pubblicistica imponendo allo stesso beneficiario varie attività d'impulso in un termine perentorio (art. 675 c.p.c.). Non

---

patoria si è invece pronunciato T Roma *cit.* V., per una panoramica sul tema, anche Giordano, *L'azione sociale di responsabilità proponibile dal singolo socio ai sensi del nuovo art. 2476, comma 3, c.c.*, in *Corr. mer.*, 2005, p. 25; Pagni, *Mala gestio degli amministratori e tutela urgente*, in *www.judicium.it*. Il problema nasce probabilmente, come nota Olivieri, *La tutela cautelare ante causam ed in corso di causa nella riforma del processo societario*, in *www.judicium.it*, dal "*peccato originale della norma, destinata a sostituire per le srl il procedimento (non cautelare) ma camerale (perciò non collegato ad alcuna statuizione di merito) di cui all'art. 2409 c.c.*". Tornando a noi, anche a voler tacere del fatto che la anticipatorietà cautelare è stata qui (ri)costruita non secondo uno schema di rigida corrispondenza con il contenuto della tutela finale, *sufficit* osservare che la revoca dell'amministratore altro non è che la posizione di *regulae iuris* (tratte dal diritto sostanziale) che impongono agli amministratori stessi di cessare dalla carica e dalle relative attività, ed alla società di attivare i conseguenti meccanismi per la nomina di nuovi amministratori, comportando, sul versante dell'attuazione, obblighi di fare-non fare, ripristinare, tipici delle misure anticipatorie. Proprio dal nostro punto di vista (non l'unico possibile, evidentemente, ma solo quello funzionale alla ricostruzione delle tecniche di attuazione cautelare) la revoca può dunque considerarsi provvedimento "anticipatorio", esibendo di tale tipologia di ordini cautelari (e sempre che se ne riconosca la natura squisitamente cautelare) la medesima struttura, nel senso specificato nel testo.

<sup>28</sup> Al netto dei profili dell'infungibilità della prestazione stessa.

può dunque discorrersi di attuazione volontaria nel senso (già evocato) che la locuzione assume per le cautele “anticipatorie”.

Sotto il profilo della struttura processuale alla fase di concessione, culminante nell’emissione del provvedimento autorizzativo del sequestro, segue sempre, e non solo in via eventuale, la fase di perfezionamento del vincolo.

Ma ciò che più conta ai nostri fini è che quest’ultima è altro rispetto all’esecuzione forzata, non essendovi alcun obbligato inadempiente da surrogare, ma ponendosi il diverso problema, *in primis* di verificare se il beneficiario ha rispettato il termine previsto per l’attuazione dall’art. 675 c.p.c. a pena di inefficacia del provvedimento autorizzativo;<sup>29</sup> e *in secundis* di valutare e sanzionare i comportamenti successivi alla nascita del vincolo e con esso in contrasto. Il tutto in un contesto ove lo stesso beneficiario, cui è in prima battuta imposto un onere di diligenza (il perfezionamento del vincolo nel termine di perenzione dell’art. 675, appunto), è anche tenuto, al pari della controparte, proprio al rispetto del vincolo che egli stesso ha contribuito a creare.

### 3. La duplice natura dell’“attuazione” ex art. 669 *duodecies* e le sue ricadute sulla ricostruzione della disciplina applicabile

“Attuazione” è dunque, nella logica del contenuto precettivo dell’art. 669 *duodecies*, espressione che, evocando un duplice fenomeno, assume anche un duplice significato.

Applicata ai sequestri, essa rimanda *in primis* all’espletamento di formalità estranee alla sfera del resistente, il perfezionamento della sequenza procedimentale mostrandosi necessario e promanando da atti di impulso dello stesso beneficiario; ed *in secundis* al vincolo stesso nella sua dimensione di durata, che si protrae fino al sopraggiungere di una delle cause che ne determinano il venir meno e che vede entrambe le parti del rapporto sostanziale in eguale posizione di soggezione.

Applicata alle cautele “anticipatorie”, l’attuazione evoca invece *in primis* l’esecuzione volontaria del *dictum* da parte dell’obbligato, controparte del beneficiario, ed *in secundis* l’esecuzione forzata in senso tecnico<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> *Amplius infra*, cap. III.

<sup>30</sup> La locuzione “esecuzione forzata” è consapevolmente utilizzata nell’accezione, invalsa in approfonditi studi (Luiso, *L’esecuzione “ultra partes”*, Milano, 1984, i cui risultati sono ripresi e sviluppati da Sassani, *Dal controllo del potere all’attuazione del rapporto*, Milano, 1997, p. 68 ss e p. 180 ss, in riferimento al giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo) che rimanda allo schema concettuale del procedimento inteso alla realizzazione, tramite surrogazione da parte dell’ufficio esecutivo, della *Normsituation* consacrata nel provvedimento da eseguire: non esecuzione del titolo, ma realizzazione coattiva del *dictum* (contenuto nel titolo). Sicchè il fatto che tale realizzazione abbia ad oggetto un diritto soggettivo sostanziale consacrato in una sentenza o in altro provvedimento, piuttosto che la *regula* “astratta” posta dalla cautela o il *dictum* della sentenza di annullamento dell’atto amministrativo, non rileva nel nostro contesto. Ciò che attrae tutte queste ipotesi alla medesima area concettuale è infatti